



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33

OGGETTO:

Art. 1, comma 172 della L. 234/2021 "Risorse destinate allo sviluppo dei servizi sociali ed al potenziamento degli asili nido per l'anno 2025" - approvazione bando pubblico e schema di domanda.

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di novembre alle ore dieci e minuti cinque nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DEMARCHI ISABELLA - Sindaco	Sì
2. PASSERA GABRIELE - Vice Sindaco	Sì
3. NIDASIO ANNAMARIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. CASTELLETTI ANDREA, il quale partecipa da remoto, ai sensi delle Disposizioni regolamentari per lo svolgimento delle riunioni della giunta comunale in videoconferenza, dettate con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27.04.2021, e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra DEMARCHI ISABELLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- - il Comune di Casaleggio Novara è carente di servizi pubblici rivolti alla prima infanzia e che nel territorio comunale vi è un solo asilo nido, privato, oggetto di specifica convenzione, non disponibile a ricevere ulteriori bambini causa raggiungimento limiti di capienza: mentre non sono presenti strutture rivolte a bambini con meno di tre anni di età;
- l'Amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi caratterizzanti la propria azione politica quello di incrementare il sistema educativo da zero a sei anni, in particolar modo, la fascia d'età da 3 a 36 mesi, poiché non garantita dal sistema scolastico nazionale;
- l'asilo nido, quale servizio socio-educativo, costituisce una realtà fondamentale volta alla formazione e alla socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, costituendo, al contempo, un valido supporto alle famiglie;

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire a livello economico anche per l'anno 2025 in favore delle famiglie che necessitano di tale servizio, concedendo un sostegno commisurato all'agevolazione di cui fruirebbero nel caso in cui l'Ente fosse convenzionato con un Comune dotato di asilo nido;

Evidenziato che tale contributo, seppure parzialmente, rappresenta un segnale di attenzione dell'Amministrazione comunale verso la problematica, non essendo possibile fornire, in tempi brevi, tali servizi all'interno del territorio comunale;

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo di Solidarietà Comunale;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 494, della citata legge n. 213 del 2023, il quale ha modificato l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rimodulando la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

Visto l'articolo 1, comma 496, della menzionata legge n. 213 del 2023, il quale, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e ad euro 763.923.000 per l'anno 2030;

Vista, in particolare, la lettera b) del citato comma 496 la quale prevede, ai primi cinque periodi, rispettivamente:

- che il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- che il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;
- che, in considerazione delle risorse ivi previste, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, della stessa lettera b), dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;
- che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

Vista la scheda di monitoraggio Asili Nido (2025) – Istruzioni per la compilazione delle schede di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per gli Asili Nido Scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per gli asili nido (2025) • Istruzioni per la compilazione / Scelte gestionali per la rendicontazione degli utenti aggiuntivi - con la quale ai fini della rendicontazione degli Obiettivi di Servizio degli asili nido nel 2025, le maggiori risorse assegnate potranno essere impiegate dall'ente scegliendo all'interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio. In particolare, l'ente potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asili nido, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell'Ambito territoriale di riferimento;
- ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
- altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

Dato atto che:

- le risorse assegnate al Comune di Casaleggio Novara, come riportato nell'All. "Utenti e risorse aggiuntive" alla Nota metodologica del predetto Decreto Ministeriale del 24 marzo 2025 ammontano a complessivi € 15.336,25 per l'annualità 2025;
- in forza del dettato ministeriale, ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2025;

Considerato che, al fine di dare sostegno alla genitorialità, l'Amministrazione comunale, sulla base delle risorse previste nell'ambito del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido, intende intervenire in forma di voucher/contributo alle spese sostenute dalle famiglie per le rette degli asili nido autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. n. 9/2003 e Regolamento Regionale

22 dicembre 2004, n. 13 e ss.mm.ii., mirando a concorrere all'abbattimento delle rette per la frequenza degli asili nido;

Rilevato che il contributo di sostegno debba essere concesso per l'effettiva frequenza al nido ed erogato in seguito all'indizione di apposito avviso pubblico da parte dell'Ente comunale, diretto alle famiglie residenti nel Comune di Casaleggio Novara, che usufruiscono dell'offerta educativa 3-36 mesi e che abbiano iscritto i loro figli ad asili nido autorizzati ed accreditati;

Stabilito che gli interessati potranno presentare la domanda entro il termine del 31/12/2025;

Considerato che

- gli obiettivi di servizio, previsti dalla suddetta normativa, consistono nel garantire a regime su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati) equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente dell'asilo nido;
- il contributo e il bonus erogato dall'INPS sono tra loro cumulabili; l'importo effettivo del contributo comunale sarà determinato per differenza tra l'importo della retta e il valore del bonus INPS;

Atteso che nell'ambito della politica di sostegno alla famiglia promossa da questa Amministrazione si intende destinare detto contributo a copertura delle spese sostenute dalle famiglie residenti per l'inserimento di bambini negli asili nido presenti nei territori limitrofi;

Visti lo schema di bando ed il facsimile di domanda e ritenuti meritevoli di approvazione;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione di successivi provvedimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio e alla gestione delle attività in oggetto.

Visti il decreto legislativo n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili del servizio interessato e del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di bando e di domanda per "l'assegnazione di contributi per il potenziamento degli asili nido", volto a favorire la prima infanzia, che allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale;
2. **di precisare** la incumulabilità di detto contributo comunale con altri tipi di contributi pubblici richiesti ed ottenuti per lo stesso servizio rivolto alla prima infanzia (voucher baby sitter e buono nido);
3. **di dare atto** che l'introito del trasferimento di €. 15.336,25 è stato previsto alla risorsa 120/120/1 codice meccanografico 1.0301 e che la spesa relativa all'iniziativa è stanziata al capitolo 4120/830/1 codice meccanografico 12.01.1 del bilancio di previsione 2025-2027, competenza 2025;
4. **di demandare** al responsabile del servizio interessato gli adempimenti conseguenti.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
ISABELLA DEMARCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DR. ANDREA CASTELLETTI